

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI MILANO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

DI MARCO Stefano Pietro, nato a **omissis** e residente in **omissis**, C.F.:
omissis ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia

Terme, C.F.: **omissis**, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it,
fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta
in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del
secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le
comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o
all'indirizzo di posta elettronica certificata:
mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del
Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Milano – Ambito Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Soderini n. 24;
 - **Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli – B. Pascal” di Milano**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Milano (MI), Viale Campania n. 6;
- tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia), PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente, nei confronti degli aspiranti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA pubblicate dal Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli – B. Pascal” di Milano, e valide per il triennio 2021/2024 per i profili di “*assistente amministrativo*” e “*collaboratore scolastico*”

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione del maggior punteggio, nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profili di AA e CS-, per il servizio militare di leva.

^^^^^



FATTO

- In data 17.04.2021 il sig. Di Marco Stefano Pietro presentava, tramite il portale telematico ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, domanda di accesso nella III^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di *Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico*- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (cfr. all. n. 1);

-le graduatorie definitive pubblicate dal Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli – B. Pascal” di Milano, riportava il seguente punteggio giusta scheda valutazione titoli (cfr. all. n. 2):

A) **7,20** per il profilo di “*Assistente Amministrativo*”, così determinato:

*6,00 per titolo di accesso;

*0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014;

*0,60 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 12 mesi per il servizio di leva -espletato dal 08.07.1988 al 28.06.1989-];

B) **7,20** per il profilo di “*Collaboratore Scolastico*”, così determinato:

*6,00 per titolo di accesso;

*0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014;

*0,60 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 12 mesi per il servizio di leva -espletato dal 08.07.1988 al 28.06.1989-].

- Il punteggio assegnato per ciascun profilo professionale al sig. DiMarco Stefano Pietro è errato, in quanto il titolo per il servizio militare di leva, da lui espletato dal 08.07.1988 al 28.06.1989, avrebbe dovuto essere pari a 6,00 (ossia 0,50 x 12 mesi di servizio),



mentre l'Amministrazione ha attribuito una valutazione ridotta pari a 0,60 (ossia 0,05 x 12 mesi di servizio);

- il predetto titolo è stato valutato in misura ridotta perché il Ministero, all'allegato A lett. A) del d.m. n. 50/2021 (*cfr. all. n. 3*) prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, al quale viene assegnato un punteggio ridotto di 0,05 per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) come risulta dagli allegati A/1 e A/5 lett. B) punto 6. - la distinzione del servizio di leva a seconda se prestato in costanza di nomina o meno, ai fini dell'assegnazione rispettivamente del maggiore o minore punteggio, è irragionevole oltre che illogica e si scontra con aspetti concreti e/o fattuali:

a) chi è soggetto all'obbligo di leva (perché nato entro l'anno 1985 ai sensi della legge 266/2004) non può esimersi, pena la commissione del reato di diserzione e/o retinenza;

b) l'aspirante di sesso maschile, prima di adempiere l'obbligo di leva, non può essere assunto nella p.a., tant'è che deve indicare - a pena d'inammissibilità della domanda- " la posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato" (*cfr. art. 3 lett. d), del d.m. 50/2021*); - nel caso specifico, il sig. Di Marco Stefano Pietro era sottoposto all'obbligo di leva (ricordiamo a noi stessi che con la legge n. 226/2004 sono state sospese le chiamate a partire dal 1° gennaio 2005, rimanendo, comunque, obbligati allo svolgimento del servizio militare i nati entro il 1985), ed il servizio militare è stato da lui espletato dal 08.07.1988 al 28.06.1989, come comprovato dal foglio di congedo illimitato (*cfr. all. n. 4*);



- inoltre, la valutazione ridotta del titolo di servizio militare di leva è in palese contrasto con i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, che non distinguono (giustamente!) tra servizio prestato in costanza di nomina o meno, bensì lo considerano valido a tutti gli effetti.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Di Marco Stefano Pietro agisce in giudizio per ottenere il maggior e legittimo punteggio spettantegli ai sensi di legge, con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA profilo di *Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico*, pubblicate dal Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli – B. Pascal” di Milano, e valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (*cf. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.



Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (*Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229*) da identificarsi per come oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Si rileva, altresì, che la Corte d'Appello di Milano, con la recente sentenza n. 500 del 2 maggio 2023 (*cfr. all. n. 5*) ha confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle vertenze riguardanti le graduatorie di istituto.

Aderiscono a questa tesi anche altre recenti pronunce: TAR Lombardia n. 128/2021, TAR Toscana n. 236/2021, TAR Campania n. 2026/2021, TAR Lazio n. 10388/2020 (*cfr. all.ti nn. 6, 7, 8 e 9*), nonché Corte App. Genova n. 247/2020.

Peraltro, da ultimo, ma non per importanza, milita a favore della competenza del giudice ordinario la circostanza che lo stesso DM 50/21 all'art. 8, comma 4°, prevede che la graduatoria è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Da quanto sopra è chiara la giurisdizione del Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro.



^^^^^

In limine.

È illogica la disposizione ministeriale che assegna un punteggio ridotto al titolo di servizio militare (o assimilato) prestato non in costanza di nomina, in quanto esiste una causa ostativa all'accesso agli impieghi nella p.a. per chi non è in regola con l'obbligo; di conseguenza, è impossibile che la leva possa essere espletata in costanza di nomina, come, invece, pretende il Ministero. L'impedimento all'accesso ai pubblici impieghi si evince dall'art. **art. 3 lett. d), del d.m. 50/2021**, che prevede che gli aspiranti indichino -a pena d'inammissibilità della domanda- di essere in regola con l'obbligo di leva. Infatti, proprio per evitare irregolarità, in domanda nella sezione "*altre dichiarazioni*" viene inserita la dichiarazione di aver adempiuto l'obbligo. Così come ha fatto l'odierno ricorrente. Anche il DPR del 9 maggio 1994, n. 487 all'art. 2 comma 7-*bis* (comma in vigore fino al 13 luglio 2023 ai sensi del DPR n. 82 del 16.06.2023) indica, tra i requisiti generali di accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni, che "*I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo*".

Detto ciò, davvero, non si comprende il senso della disposizione ministeriale. Infatti, se un soggetto di sesso maschile non può accedere ai pubblici impieghi prima di aver adempiuto l'obbligo di leva, è impossibile che il servizio di leva possa essere espletato in costanza di nomina!

Non a caso, i precedenti giurisprudenziali risalenti al 2013 (*cf. all. n. 10 -sent. Trib. Alba, n. 19/2013 del 19.06.2013-; all. n. 11 -sent. Trib. Monza, n. 812/2013 del 19.11.2013-; all. n. 12 -sent. Trib. Saluzzo del 12.09.2012-*), quando era ancora viva la memoria storica della



leva, riconobbero il diritto al punteggio pieno per il titolo di servizio agli aspiranti di sesso maschile che agirono in giudizio contro il Ministero che, successivamente alla trasformazione del servizio militare da obbligatorio a volontario, iniziò ad assegnare al titolo un punteggio ridotto sul presupposto errato che il servizio di leva non era stato espletato in costanza di nomina.

A fronte di tanto è lapalissiana illogicità della distinzione tra costanza di nomina o meno operata dal Ministero che, invece, avrebbe dovuto assegnare, in ossequio alle norme primarie, il maggior punteggio per il titolo di servizio di leva.

^^^^^

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994.

Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione.

Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs.

n. 165/2001 e DPR 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell'art.

4 della L. n. 282/1969. Violazione del principio dell'affidamento. Disparità di trattamento.

Senza desistere da quanto già affermato in *limine litis*, si evidenzia, per scrupolo difensivo, che la disposizione ministeriale, che differenzia la valutazione del titolo a seconda se prestato in costanza di nomina o meno, contrasta apertamente con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che, per il personale ATA, dispone: **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**. Il legislatore, in maniera concisa, ha sancito la piena validità del titolo di servizio senza distinguere tra servizio espletato in costanza di nomina o meno.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.



La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni *"latu sensu"* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

La coerenza legislativa sul punto è rigorosa, infatti, anche l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, per il personale docente statuisce riguardo la **"validità a tutti gli effetti"** del servizio militare e del servizio civile". Sul punto, infatti, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha sancito che *"l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa"* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Il legislatore ha, comunque, stabilito che l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 si applichi anche al personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto, ciò in ossequio all'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 secondo cui *"Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme*



del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo; e all'uopo, ricordiamo a noi stessi che, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 3 maggio 1999 n 124, le norme previste per il personale docente devono applicarsi anche personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Quindi, sia per il personale docente che per il personale ATA il titolo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. Da qui il pieno diritto del ricorrente al maggior punteggio richiesto. ^^^^

È da evidenziare, altresì, che la differenza del servizio a seconda se prestato in costanza di nomina o meno contrasta anche con l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, rubricato "*Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*" che così recita: "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

È già chiaro il dettato normativo che letteralmente recita che **è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro,** ma



sul punto è anche intervenuta la Cassazione, precisando che l'art. 2050 (commi 1° e 2°) del D.lgs. 66/2010 va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. Corte di Cassazione – *Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*). Ed invero, l'inciso del primo comma dell'art. 2050 secondo cui *I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici* vuol semplicemente dire, e non potrebbe essere diversamente, che il punteggio deve essere uguale a quello di qualsiasi altro impegno civile; ciò, però, non giustifica l'assegnazione del punteggio ridotto! Anzi, la valutazione ridotta applicata dal Ministero contrasta non solo con tale disposizione normativa, ma anche con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs.

n. 165/2001, che testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*. È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “*amministrazioni pubbliche*” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenze di sorta.



È, quindi, arbitraria la condotta dell'Amministrazione che valuta in modo differente i titoli a seconda dell'amministrazione (scolastica, degli enti locali, delle Regioni ecc.) presso la quale il servizio è stato espletato! L'amministrazione non ha discrezionalità, tant'è che neanche il DPR 9 maggio 1994 n. 487 dispone al riguardo. Anche sotto tale prospettiva al ricorrente spetta il punteggio pieno di 0,50 per ciascun mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni).

^^^^^

Anche l'art. 4 della L. n. 282/1969 sanciva espressamente che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizi il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità **sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica** (...)”*. E' vero che la L. 282/1969 è stata abrogata dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al D.Lgs. 13 dicembre 2010 n. 212 a decorrere dal 16 dicembre 2010, ma è altrettanto vero che **il titolo posseduto dal ricorrente è stato conseguito in data 28.06.1989 (data di congedo)** anteriormente, cioè, all'abrogazione della legge n. 282/1969; **pertanto, il titolo deve essere valutato, giusto anche il principio di affidamento, secondo le norme vigenti al momento del conseguimento, ossia come servizio scolastico con la massima qualifica .**

^^^^^

È doveroso evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice la disparità di trattamento perpetrata dall'amministrazione resistente: il titolo di servizio militare o assimilato viene valutato con un parametro differente per il personale docente non di ruolo. Nella specie, il DM n. 201 del 25 maggio 2000 *“Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, pubblicato in G.U. il 20 luglio 2000 n. 168, riconosce valore al servizio



militare (o assimilato) e all'allegato A, Punto E n. 10, e stabilisce che esso è valutato *"come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie"*. Ricordiamo a noi stessi che al servizio di prima fascia vengono assegnati 12 punti come previsto espressamente dal DM 201/2000 All. A punto E n. 1 (ove la prima fascia è valutata come servizio specifico) (*cf. all. n.13*); pertanto, mentre l'aspirante docente-supplente incluso nelle graduatorie di III^a fascia di circolo e di istituto ottiene per il predetto titolo l'assegnazione di 12 punti l'aspirante ATAsupplente ottiene solo il risicato punteggio di 0,05 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni.

^^^^^

Granitica è anche la recente giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno, e non ridotto, per ogni anno di servizio militare (o anche per il servizio civile), prestato non in costanza di nomina (*cf. sentenze qui allegate: Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22; sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23; Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23; Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23; Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22; Trib. di Fermo n. 13_2023 del 19.01.23; Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22; Trib. Ferrara n. 117_22 del 15.11.22; Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23; Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23; Trib. Marsala n. 53_2023 del 31.01.23; Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22; Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22; Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23; Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23; Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23; Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23; Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23; Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23; Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23; Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23;*



Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23; Trib. Udine n. 20_2023 del 24.01.23; Sentenza Trib. Rimini n. 253_2023; Sentenza Trib. Rimini n. 255_2023; sentenza Trib. Roma n. 6687 del 23.6.2023; Sentenza Trib. Avellino n. 675_23; Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312_23 del 09.10.23; Sentenza Trib. Foggia n. 2895_23; Sentenza Trib. Benevento n. 955_23 del 17.10.23; sentenza Trib. Marsala n. 751_2023 del 24.10.2023; Dispositivo Trib. Pordenone n. 157_23 del 26.10.23; sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib. di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023; sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371_23 del 21.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1933_2023 del 29.11.2023; Sentenza Trib. Tivoli n. 1931_2023 del 29.11.2023; dispositivo sentenza Trib. Pordenone n. 6_24 del 11.01.24). Nel medesimo solco esegetico, del resto, è la giurisprudenza del Giudice Amministrativo di secondo grado. Invero, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *“rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria”* attribuendo agli istanti un punteggio *“pari a 6”* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, non condivide l'interpretazione del Ministero secondo cui *“...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non*



spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. sentenze qui allegate: CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021; **vedi anche CDS, n. 266/23 del 09.01.2023**; CDS, n. 1720/22 del 10.03.2022; CDS, n. 3286/22 del 27.04.2022; CDS, n. 7383/22 del 23.08.2022).

Purtroppo, nonostante l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché quella amministrativa, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

^^^^^

Per tutte le prefate considerazioni, il sig. Di Marco Stefano Pietro ha diritto, per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 08.07.1988 al 28.06.1989, al riconoscimento e all'attribuzione del punteggio pieno di 6,00 (0,50 punti x 12 mesi di servizio), con conseguente rideterminazione del punteggio totale assegnatogli in graduatoria come, qui, di seguito specificato:



- **12,60** per il profilo di *“Assistente Amministrativo”*, così determinato:
 - *6,00 per titolo di accesso;
 - *0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014;
 - *6,00 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 12 mesi per il servizio di leva -espletato dal 08.07.1988 al 28.06.1989-];
- **12,60** per il profilo di *“Collaboratore Scolastico”*, così determinato:
 - *6,00 per titolo di accesso;
 - *0,60 punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014;
 - *6,00 per titoli di servizio [ossia 0,05 x 12 mesi per il servizio di leva -espletato dal 08.07.1988 al 28.06.1989-].C

^^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Milano -Sezione Lavoro-, con riferimento alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati, si rileva come la notifica nei modi ordinari ai soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- pubblicate dal Liceo Scientifico Statale *“R. Donatelli – B. Pascal”* di Milano, è sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari che per la difficoltà di identificarli tutti, anche in ordine alla loro residenza anagrafica.

Pertanto, in applicazione dell'art. 150 c.p.c.

SI CHIEDE

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami. ^^^^^



Per le suesposte ragioni, il sig. Di Marco Stefano Pietro, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:

autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

- per i motivi dedotti in narrativa:

a) riconoscere, per ogni singolo profilo professionale di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare di leva svolto dal 08.07.1988 al 28.06.1989 che è pari a 6,00 punti

(0,50 x 12 mesi di servizio);

b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dal Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli – B. Pascal" di Milano, e valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di:

12,60 -per il profilo di *assistente amministrativo*-;

12,60 -per il profilo di *collaboratore scolastico*-.

c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

- Con vittoria di spese e compensi di causa.

Salvis iuribus.



Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il relativo contributo unificato di € 259,00 deve essere posto a debito, poiché il ricorrente ha depositato l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi di legge, come da documentazione versata in atti, e si riserva di depositare il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio che sarà rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Ad ogni modo il ricorrente è in possesso di un reddito che non supera il triplo dell'importo di cui all'art. 76 DPR 115/2002 come da autocertificazione versata in atti e che, pertanto, è esonerato comunque dal pagamento del contributo unificato, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 17.04.2021 prot. n. 4471157;
- 2) scheda di valutazione titoli profili AA e CS;
- 3) dm n. 50/2021;
- 4) foglio congedo illimitato;
- 5) sentenza Corte d'Appello di Milano, n. 500 del 02.05.2023;
- 6) sentenza TAR Lombardia n. 128/2021;
- 7) sentenza TAR Toscana n. 236/2021;
- 8) sentenza TAR Campania n. 2026/2021;
- 9) sentenza TAR Lazio n. 10388/2020;
- 10) sentenza Tribunale di Alba, n. 19/2013 del 19.06.2013;
- 11) sentenza Tribunale di Monza, n. 812/2013 del 19.11.2013;
- 12) sentenza Tribunale di Saluzzo del 12.09.2012;
- 13) D.M. n. 201/2000;
- 14) titolo di studio del ricorrente.



- 15) sentenza Trib. Bergamo n. 283_22 del 11.05.22;
- 16) sentenza Trib. Busto Arsizio n. 63_23 del 20.02.23;
- 17) sentenza Trib. Caltanissetta n. 247_23 del 20.07.23;
- 18) sentenza Trib. Como n. 33_2023 del 02.02.23;
- 19) sentenza Trib. Cosenza n. 2195_2022 del 21.12.22;
- 20) sentenza Trib. di Fermo n. 13_2023 del 19.01.23;
- 21) sentenza Trib. Ferrara n. 116_22 del 15.11.22;
- 22) sentenza Trib. Ferrara n. 117_22 del 15.11.22;
- 23) sentenza Trib. Foggia n. 1629_23 del 09.05.23;
- 24) sentenza Trib. Forlì n. 98_23 del 23.05.23;
- 25) sentenza Trib. Marsala n. 53_2023 del 31.01.23;
- 26) sentenza Trib. Milano n. 1696_22 del 30.06.22;
- 27) sentenza Trib. Padova n. 683_2022 del 20.12.22;
- 28) sentenza Trib. Piacenza n. 45_23 del 21.03.23;
- 29) sentenza Trib. Piacenza n. 55_23 del 18.04.23;
- 30) sentenza Trib. Piacenza n. 80_23 del 30.05.23;
- 31) sentenza Trib. Potenza n. 259_23 del 30.03.23;
- 32) sentenza Trib. Roma n. 1852_23 del 22.02.23;
- 33) sentenza Trib. Roma n. 2915_23 del 21.03.23;
- 34) sentenza Trib. Roma n. 4561_23 del 04.05.23;
- 35) sentenza Trib. Roma n. 6878_23 del 03.07.23;
- 36) sentenza Trib. Trapani n. 42_2023 del 25.01.23;
- 37) sentenza Trib. Udine n. 20_2023 del 24.01.23;
- 38) sentenza Trib. Rimini n. 253_2023 del 26.09.2023
- 39) sentenza Trib. Rimini n. 255_2023 del 26.09.2023
- 40) sentenza Trib. Roma n. 6687 del 23.6.2023
- 41) Sentenza Trib. Avellino n. 675_23
- 42) Sentenza Trib. Busto Arsizio n. 312_23 del 09.10.23
- 43) Sentenza Trib. Foggia n. 2895_23



- 44)Sentenza Trib. Benevento n. 955_23 del 17.10.23
- 45)sentenza Trib. Marsala n. 751_2023 del 24.10.2023;
- 46)Dispositivo Trib. Pordenone n. 157_23 del 26.10.23;
- 47)sentenza Trib. di Catania n. 4401/2023 del 03.11.2023;
- 48)sentenza Trib di Catania n. 4402/2023 del 03.11.2023;
- 49)sentenza Trib. di Caltanissetta n. 371_23 del 21.11.2023;
- 50)Sentenza Trib. Tivoli n. 1931_2023 del 29.11.2023;
- 51)Sentenza Trib. Tivoli n. 1933_2023 del 29.11.2023;
- 52)dispositivo sentenza Trib. Pordenone n. 6_24 del 11.01.24

S. Mango d'Aquino, addì 30.01.2024

-avv. Mario Chieffallo-

